



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 179 del 17/12/2007

COMUNE DI CORATO (BARI)

Modifiche Statuto comunale.

UFFICIO SEGRETERIA

Delibera di Consiglio Comunale n.65 dell'8.10.2007 avente per oggetto: "Modifiche allo Statuto Comunale: Capo III – Difensore Civico – Artt. 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – Approvazione."..... omissis DELIBERA. 1)– APPROVARE lo Statuto nella parte: "Capo III - Difensore Civico" come da testo definitivo , in allegato, avendo ottenuto, nelle votazioni, per ben due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, come prescritto dalla norma innanzi richiamata. CAPO III DIFENSORE CIVICO Art. 62 Istituzione 1. E' istituito l'Ufficio del "Difensore Civico". 2. Il Difensore Civico è garante del buon andamento, della imparzialità e della tempestività dell'azione amministrativa. 3. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza, gerarchica o funzionale, dagli Organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente. Art. 63 Elezione 1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale i cui componenti, compreso il Sindaco, possono esprimere una sola preferenza. Risulta eletto il candidato che consegua il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei componenti del Consiglio Comunale. Nel caso che nessun candidato raggiunga la maggioranza richiesta, si procede, nella medesima seduta, al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti conseguiti da più candidati, prevale, ai fini della designazione per il ballottaggio, il candidato più anziano. Risulta eletto il candidato che consegua il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti del Consiglio Comunale. Ove nessun candidato risulti eletto, si procede, in successiva seduta, da tenersi entro trenta giorni, ad un'altra votazione per un nuovo ballottaggio tra i due candidati dell'ultima votazione. Qualora nessuno dei due candidati raggiunga la maggioranza richiesta dei tre quarti dei componenti del Consiglio Comunale, si procede a nuovo bando entro i successivi trenta giorni. 2. Il Consiglio Comunale è convocato, per la nomina del Difensore Civico, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. 3. Entro il sessantesimo giorno dalla data di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco rende pubblico l'avvio del procedimento per l'elezione del Difensore Civico, fissando trenta giorni di tempo per la presentazione delle candidature. 4. Qualora il Difensore Civico cessi dall'incarico, per qualsiasi motivo, prima della scadenza naturale, il Sindaco, nei quindici giorni successivi, rende pubblico l'avvio del procedimento per l'elezione del nuovo Difensore Civico, fissando trenta giorni di tempo per la presentazione delle candidature. Ove la cessazione dall'incarico avvenga, per qualsiasi motivo, entro i sei mesi precedenti la naturale scadenza del Consiglio Comunale, il procedimento per l'elezione del Difensore Civico è avviato con l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. 5. Chiunque voglia candidarsi alla carica di Difensore Civico deve farne istanza al Sindaco, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Le proposte di candidatura devono essere presentate in forma scritta, corredate dal curriculum con l'indicazione dei titoli di studio posseduti e dalla

documentazione relativa all'esperienza maturata nell'esercizio di attività professionali nel campo giuridico – amministrativo. Alle proposte deve essere altresì allegata, dal candidato alla carica di Difensore Civico, la dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla Legge e dallo Statuto Comunale e la dichiarazione di cui al successivo comma 8, lettera f). 6. Il Segretario Generale, nei successivi quindici giorni, valuta l'ammissibilità delle candidature. Il Consiglio Comunale verifica le condizioni di eleggibilità e di compatibilità e procede alla elezione con le modalità di cui al precedente comma 1. 7. Il Difensore Civico è scelto tra i cittadini aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale e che si distinguano per specifica preparazione ed esperienza giuridica – amministrativa, probità, indipendenza e serenità di giudizio. Il Difensore Civico deve essere in possesso, da almeno dieci anni, del diploma di laurea oltre che di una documentata esperienza professionale nel campo giuridico – amministrativo. E' altresì eleggibile ogni altro cittadino con comprovata esperienza giuridica - amministrativa, almeno ventennale, nel settore pubblico e privato. 8. Non sono eleggibili alla carica: a) i consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, i parlamentari ed i segretari politici e/o amministrativi di partito; b) i candidati nelle ultime elezioni amministrative circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali o per il Parlamento nazionale o europeo; c) quanti svolgano funzioni dirigenziali o amministrative in organismi ed enti dipendenti dal Comune o che svolgano funzioni di controllo sull'attività comunale; d) i dipendenti comunali e di aziende, istituzioni, società o enti comunque strumentali, dipendenti o soggetti a vigilanza del Comune, in attività di servizio; e) quanti abbiano rivestito la carica di assessore o consigliere comunale nel quinquennio immediatamente precedente; f) coloro che, pur in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, abbiano riportato condanne penali passate in giudicato oppure, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale. 9. Qualora il Difensore Civico svolga attività professionale, non può esercitarla nei confronti del Comune né nei confronti dei cittadini, se ciò implica rapporti con il Comune stesso. Non può, inoltre, svolgere attività, di qualunque tipo, che possa portare ad un conflitto di interessi con i compiti derivanti dal suo incarico né pregiudicare l'autorevolezza e il prestigio della funzione. 10. E' incompatibile con la carica:

a) chi eserciti incarichi o funzioni in organizzazioni politiche o sindacali; b) chi svolga attività lavorativa o imprenditoriale legata da rapporti contrattuali con il Comune o chi riceva da esso sovvenzioni o contributi oppure dipenda da enti o imprese che si trovino in tali situazioni. 11. Il Difensore deve avere la cittadinanza italiana, deve risiedere nel Comune da almeno cinque anni e deve continuare a risiedervi per tutto il periodo dell'incarico, pena la decadenza. 12. Entro cinque giorni dall'esecutività dell'atto, il Sindaco comunica all'interessato la nomina a Difensore Civico, invitandolo a rendere, innanzi a lui, la dichiarazione di accettazione della carica. Il Sindaco, entro i successivi cinque giorni, informa la cittadinanza, con apposito manifesto e con altre forme pubblicitarie, dell'attivazione dell'Ufficio del Difensore Civico. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico, delle generalità della persona nominata, della sede, dell'orario e del numero telefonico del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi. Art. 64 Giuramento 1. Il Difensore Civico, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento nelle mani del Sindaco, davanti al Consiglio Comunale, pronunciando la seguente formula: "mi impegno ad adempiere con indipendenza, dedizione ed onestà al mandato ricevuto nell'interesse e per l'affermazione dei diritti dei cittadini". Art. 65 Durata in carica, revoca, decadenza e dimissioni 1. Il Difensore Civico resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta. 2. Il Difensore Civico rimane in carica, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, fino alla elezione del successore e comunque per un periodo di tempo non superiore a sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio Comunale successivo a quello che lo ha eletto ed è tenuto al passaggio delle consegne nelle mani del successore. 3. Ogni cittadino può contestare negligenze o inadempienze del Difensore Civico con atto scritto indirizzato al Presidente del Consiglio Comunale il quale ne dà tempestiva comunicazione ai Consiglieri

Comunali. 4. Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico per gravi violazioni della legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali e per inadempienza grave ai propri doveri. 5. La procedura di revoca è promossa di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Comunale ed è deliberata, in unica votazione a scrutinio palese, in seduta non aperta al pubblico, con la maggioranza dei tre quarti dei componenti, previa audizione, nella stessa seduta, del Difensore Civico, in ordine alle contestazioni mossegli. 6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio, qualora l'interessato non faccia cessare la relativa causa entro dieci giorni dalla contestazione che il Presidente del Consiglio Comunale deve trasmettergli in forma scritta. 7. Ove una delle cause di ineleggibilità sopraggiunga o sia accertata nel corso del mandato, il Difensore Civico decade dall'incarico. 8. La decadenza, in ogni caso, è dichiarata, a maggioranza semplice, dal Consiglio Comunale. 9. Il Difensore Civico può rassegnare le dimissioni dall'incarico con atto scritto, indirizzato al Presidente del Consiglio Comunale, il quale, entro i successivi dieci giorni, convoca il Consiglio per la presa d'atto delle dimissioni. 10. Il termine di cui all'art. 63 comma 4 per l'avvio del procedimento di nomina del Difensore Civico, fatte salve le limitazioni previste dallo stesso articolo, decorre dalla data di avvenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale con la quale è dichiarata la revoca o la decadenza del Difensore Civico, ovvero dalla data di riunione del Consiglio Comunale in cui vi è la presa d'atto delle dimissioni, ovvero dalla data dell'eventuale decesso del Difensore Civico. Art. 66 Compiti e Funzioni 1. Il Difensore Civico esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 11 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e, nei limiti e con le modalità stabilite dal presente Statuto, alla tutela, non giurisdizionale, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di cittadini, stranieri, apolidi, enti, associazioni e comitati; provvede, inoltre, alla tutela degli interessi diffusi o collettivi. 2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti delle attività dell'Amministrazione Comunale, delle Circoscrizioni, ove istituite, e degli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune o comunque sottoposte al suo controllo o vigilanza. 3. Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie promosse o insorte: a) per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego con l'Amministrazione Comunale; b) da concessionari o appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti siano regolati da contratti o convenzioni, nei confronti dell'Amministrazione Comunale. 4. Il Difensore Civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico. 5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto, anche dopo la scadenza del mandato, sui fatti e sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ufficio. 6. Il Difensore Civico svolge le sue funzioni nel rispetto della riservatezza dei soggetti interessati. 7. E' vietata al Difensore Civico qualsiasi ingerenza nelle scelte rientranti nella discrezionalità politica – amministrativa. 8. E' compito del Difensore Civico vigilare costantemente sul rispetto, da parte degli Uffici, dei termini, delle procedure e delle forme di partecipazione a garanzia dei cittadini, previste dalla legge n. 241 del 7 Agosto 1990. 9. Il Difensore Civico, nelle ipotesi e con le modalità di cui all'art. 127 del Decreto Legislativo 267/2000, esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale. 10. Il Difensore Civico interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a ritardi, irregolarità e negligenze nell'attività degli uffici di cui al precedente comma 2, al fine di concorrere al buon andamento, alla tempestività ed alla correttezza dell'azione amministrativa. 11. Il Difensore Civico segnala all'Amministrazione Comunale inerzie ed omissioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni; qualora i fatti conosciuti possano costituire ipotesi di reato, sporge denuncia all'autorità giudiziaria. 12. Il Difensore Civico deve sospendere il suo intervento quando del fatto sia stata successivamente investita la magistratura penale, civile, amministrativa o tributaria. 13. Il Difensore Civico non può mai intervenire su richiesta dei Consiglieri Comunali o Amministratori in carica. Art. 67 Modalità di intervento 1. Quanti abbiano in corso una pratica o che abbiano interesse in un procedimento amministrativo, hanno diritto di richiedere per iscritto, all'Amministrazione Comunale e agli Enti ed Aziende da essa dipendenti, notizie sullo stato della pratica o del procedimento. Trascorsi trenta giorni senza che abbiano ricevuto risposta o, pur avendola ricevuta, ritenendola insoddisfacente,

possono richiedere l'intervento del Difensore Civico. 2. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto in forma scritta. Se il reclamo è presentato oralmente, deve essere verbalizzato dalla Segreteria del Difensore Civico e sottoscritto. 3. Il Difensore Civico valuta l'ammissibilità del reclamo e comunica al soggetto interessato le determinazioni assunte. 4. L'intervento del Difensore Civico è gratuito. 5. Il Difensore Civico, direttamente o per mezzo del suo ufficio, per l'esercizio delle sue funzioni, ha titolo, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dal precedente art. 66 comma 2, di: a) richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato del procedimento oggetto della sua trattazione; b) consultare ed ottenere copia, senza limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili. 6. Le notizie e informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico, dall'ufficio interpellato, con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio, in merito all'oggetto della richiesta. La risposta deve essere fornita in forma scritta, senza ritardo, entro e non oltre quindici giorni. Quando la richiesta è verbale, il Funzionario interpellato comunica in via breve quanto è a sua conoscenza. 7. Qualora gli elementi acquisiti offrano motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che renda necessario un suo intervento, il Difensore Civico informa il Sindaco, il Segretario Generale e il Direttore Generale, ove nominato, ed avverte il funzionario responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. 8. Dopo tale esame, qualora il Difensore Civico accerti che non sia stato provveduto nei termini e con le modalità di cui agli artt. 2 e 4 della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., invita l'ufficio competente a fornire, nel termine di cinque giorni, le ragioni dell'inadempienza e, ove le ritenga insoddisfacenti, ne riferisce al Sindaco, al Segretario Generale e al Direttore Generale, se nominato, che sono tenuti ad intervenire, ognuno per la parte di propria competenza, e, se del caso, ad avviare il procedimento disciplinare. Comunica inoltre, per iscritto, al funzionario responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento, indicando il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Trascorso inutilmente detto termine, qualora l'intervento sia stato promosso su richiesta, espone al soggetto interessato i suoi diritti ed interessi legittimi, nonché i mezzi e le azioni per ottenere la relativa tutela. Egli comunica, inoltre, all'Autorità Giudiziaria ed a ogni altro Organo di controllo eventuali ipotesi di reato e di irregolarità amministrative o contabili che dovesse ravvisare. 9. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore Civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi devono dar conto delle osservazioni dal medesimo formulate. Per quanto è disposto diversamente da esse deve essere fornita motivazione scritta. 10. Il Difensore Civico segnala eventuali situazioni di ritardo o intralcio alla propria azione al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore Generale, ove nominato, e al Presidente del Consiglio Comunale. Art. 68 Relazione al Consiglio Comunale 1. Il Difensore Civico, entro il 31 Marzo di ogni anno, invia al Consiglio Comunale la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui ha riscontrato ritardi o irregolarità nell'azione amministrativa e formulando osservazioni e suggerimenti. 2. La relazione annuale non può contenere riferimenti alle generalità delle singole persone. 3. La relazione è inviata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale il quale, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, fissa la data della seduta del Consiglio Comunale per la discussione. Copia della relazione è trasmessa dal Sindaco agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, ai Presidenti dei Consigli Circostrizionali, ove istituiti, al Segretario Generale e al Direttore Generale, ove nominato. 4. Alla riunione del Consiglio Comunale nella quale è discussa la relazione partecipa il Difensore Civico il quale, su invito del Presidente, interviene per fornire informazioni e chiarimenti. 5. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di competenza e segnala agli altri Organi e uffici le questioni per le quali si ritenga incompetente. 6. La relazione annuale deve essere pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e riproduzione sul sito ufficiale del Comune, a cura del Difensore Civico e a spese dell'Amministrazione Comunale. 7. Il Difensore Civico è tenuto a presentare una relazione conclusiva al termine del proprio mandato. 8. Il Difensore Civico è ascoltato, su sua richiesta, dal Consiglio Comunale, dalle Commissioni

Consiliari e dalla Giunta Comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

Art. 69 Mezzi e personali

1. La Giunta Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede, la dotazione organica e l'assegnazione del personale al suo ufficio.
2. Il personale, i mezzi e le attrezzature devono essere tali da consentire al Difensore Civico l'efficiente e dignitoso espletamento delle sue funzioni.
3. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale ed è tenuto al segreto sui fatti e sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle mansioni svolte presso l'ufficio del Difensore Civico.
4. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnate al Difensore Civico che ne diviene consegnatario.
5. Tutte le spese inerenti all'attività di competenza dell'Ufficio del Difensore Civico sono a carico del Comune. La notifica di atti e provvedimenti è effettuata dai messi comunali.
6. Le spese di funzionamento sono impegnate su apposito capitolo del bilancio comunale, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.
7. Il Difensore Civico garantisce l'incontro con i cittadini per almeno dieci ore settimanali ivi compresi due incontri pomeridiani.
8. Gli Enti di cui al comma 2 del precedente art. 66 provvedono a disporre che in ogni Ufficio siano assicurate informazioni ai cittadini circa le modalità di accesso all'Ufficio del Difensore Civico.

Art. 70 Competenze economiche

1. Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione e il rimborso delle spese di trasporto nella misura intera riconosciuta agli assessori comunali.

Art. 101 (Comma 11) Norme transitorie Il Difensore Civico sarà eletto dal Consiglio Comunale che si insedierà a seguito delle elezioni amministrative del 2008.

Art. 102 (comma 1) Entrata in vigore Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi.